**Dr GARLASCHELLI**

ATTO DI PENALE- STRESS TEST

TIZIO, INFLUENTE IMPRENDITORE A CAPO DI SVARIATE IMPRESE, TRA I QUALI UN CENTRO ANALISI, E’ CONOSCENTE DI UN IMPORTANTE CAPO DI UNA ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO CAPEGGIATA DA CAIO, BEN CONOSCIUTA NEL TERRITORIO DOVE I DUE OPERANO. TRA TIZIO E CAIO SI SVILUPPANO DEI LECITI RAPPORTI COMMERCIALI E DI COLLABORAZIONE. TIZIO, A PREZZI DI FAVORE, METTE A DISPOSIZIONE DI CAIO, DEGLI APPARTAMENTI DI SUA PROPRIETA’, E DEI LOCALI DOVE SVOLGERE RIUNIONI CON ALTRI IMPRENDITORI E POLITICI, PERMETTE ALLE PERSONE INDICATE DA CAIO DI SERVIRSI DEL SUO CENTRO ANALISI E DI CURE A DOMICILIO, SEMPRE A PREZZI ESTREMAMENTE FAVOREVOLI . DOPO UNA SERIE DI INDAGINI TIZIO VIENE ARRESTATO CON L’ACCUSA DI FAR PARTE DI UNA ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO. DOPO IL PROCESSO DI PRIMO GRADO TIZIO VIENE CONDANNATO PER PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA ALLA PENA DELLA RECLUSIONE A 12 ANNI, SENZA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE. IL CANDIDATO ASSUNTE LE VESTI DEL DIFENSORE DI TIZIO, REDIGA IL L’ATTO RITENUTO PIÙ OPPORTUNO, EVIDENZIANDO LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE IN ESAME.

**CORREZIONE DR. BERRI**

NONOSTANTE LO SCARSO TEMPO A DISPOSIZIONE II SUO ATTO (NON E’ COMPLETO NE’ NELLA FORMA NE’ IN PUNTO DI DIRITTO), E’ DEL TUTTO SODDISFACENTE

LE OSSERVAZIONI SUL 416 BIS SONO CORRETTE E L’INQUADRAMENTO DIFENSIVO E’ COMPLETO (LE “DERUBRICAZIONI” SONO CENTRATE).

LE MANCANZE SOPRA MENZIONATE SONO CHIARAMENTE DOVUTE ALLA MANCANZA DI TEMPO

VOTO 7 (7 X 5=35)

ESSENDO IL SUO PRIMO ATTO DI PENALE DEVO LIMITARE LE MIE OSSERVAZIONI SUI PUNTI DI DIRITTO.Gli schemi degli atti li vedremo in un secondo momento.

EBBENE NEL PRIMO PUNTO LEI AFFERMA LA INSUSSITENZA DEL DELITTO DI CUI ALL’ART 416 BIS IN FAVORE DEL FAVOREGGIAMENTO REALE.

IL RAGIONAMENTO SEPPUR SINTETICO E’ CONDIVISIBILESIN D’ORA LE COMINCIO A FORNIRE QUESTI SUGGERIMENTI.

L’ATTO ANDAVA DIVISO IN TRE MOTIVI DI APPELLO

1. IL PRIMO “INSUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO” E NON “ERRONEA QUALIFICAZIONE DELLA CONDOTTA..” , dove andava sviluppata una legittima richiesta assolutoria, data la mancanza, nella condotta di Tizio degli elementi tipici richiesti dalla norma incriminatrice di cui all’art 416 bis
2. IL SECONDO “CORRETTO INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE NELL’ALEVO DELL’ART 479 C.P.”, dove avrebbe sviluppato il ragionamento sul perché il favoreggiamento reale era più confacente al caso in questione
3. “ECCESSIVA QUANTIFICAZIONE DELLA PENA” dove avrebbe dovuto sostenere che anche laddove il Giudice di Appello avesse voluto mantenere l’inquadramento nell’ambito del 416 bis,la pena era del tutto sproporzionata, la condotta di Tizio è comunque marginale e doveva essere applicato il minimo edittale con la concessione delle generiche

Questi tre punti andavano poi riproposti nella CONCLUSIONI:

quindi si Chiede che Tizio venga assolto dal delitto di cui all’art 416 bis perché il fatto non sussiste, in subordine la derubricazione del reato p. e p. dall’art 416 bis in quello meno grave di cui all’art 479 c.p., in estremo subordine, contenere la pena nel minimo edittale, con la concessione delle generiche.

**Voto NG**